

PUBBLICO IMPIEGO: Militari, forze armate e di polizia - Polizia di Stato - Funzionari tecnici psicologi - Limite massimo di età per partecipare al concorso - Art. 31, co. 1, D.lgs. n. 334 del 2000 - Violazione art. 3, co. 1, Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza.

Cons. Stato, Sez. II, ordinanza 30 giugno 2021, n. 4961

“[...] il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del prefato art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nella parte in cui esso fissa il limite massimo di età di anni trenta per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un limite più elevato da individuarsi nell’età di anni 35, alla stregua di quanto già previsto alla stessa data per l’accesso all’omologa qualifica della Guardia di finanza; ovvero, comunque, di almeno 33 anni (secondo ragionevolezza e per quanto assume concretamente rilevanza ai fini della presente controversia (l’odierno appellato avendo 32 anni al momento della partecipazione al concorso), per sospetta violazione dell’articolo 3 della Costituzione e dei coessenziali principi di ragionevolezza, di uguaglianza nel trattamento normativo di situazioni eguali o simili, e altresì di adeguata differenziazione nella disciplina normativa di situazioni tra loro oggettivamente diverse [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;

Nessuno presente in udienza per le parti;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

1.1 - Con atto d’appello recante istanza cautelare, notificato il 9 novembre 2020 al sig Giovanni Serra presso i suoi difensori in primo grado e depositato in data 27 novembre 2020, il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 8783/2020, pubblicata il 27 luglio 2020 e notificata in data 1 ottobre 2020, la quale ha accolto, compensando le spese, il ricorso n. 9530/2019 proposto da Lucia Petrillo, Valentina Sena, Chiara Longo, Chiara Petrocchi, Giovanni Serra, Maria Carmela Rosa, Isabella Remigio, Maria Domenica Liliana Montereale, e proseguito dal suddetto sig. Giovanni Serra (avendo gli altri ricorrenti in

primo grado successivamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio) per l'annullamento, con gli atti connessi:

- del bando di concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 maggio 2019 per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, nella parte in cui, all'art. 3 (*“Requisiti di partecipazione e cause di esclusione”*), prevede quale requisito di partecipazione non aver compiuto il 30° anno di età;

- della comunicazione del Ministero dell'interno, diretta singolarmente a ognuno dei ricorrenti, con cui è stata negata espressamente la partecipazione al concorso per il superamento del limite di età di 30 anni;

- dell'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato”*, nella parte in cui prevede il limite di età al 30° anno per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;

- dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 (*“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”*), nella parte in cui stabilisce il limite massimo di età di trenta anni per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato;

nonché per l'accertamento:

- del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso *de quo* e quindi allo svolgimento delle relative prove selettive;

- in subordine, ove ciò divenisse impossibile, del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi come conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dall'Amministrazione, da determinarsi in via equitativa.

L'appello reca le censure di seguito indicate.

1) La decisione risulta anzitutto affetta, in tesi di parte appellante, da violazione dell'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, giacché è proprio questa disposizione, di rango legislativo, che prevede il limite anagrafico dei 30 anni per la partecipazione alla procedura concorsuale in argomento.

2) Nel merito, la pronuncia non avrebbe correttamente considerato la peculiarità della figura ed i compiti commessi al funzionario di polizia appartenente ai ruoli tecnici, al quale tra l'altro l'art. 42, comma 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 (*“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che*

espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”) attribuisce la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, sia pure *“limitatamente alle funzioni esercitate”*.

3) Riguardo al rilievo secondo cui risulterebbe *“irragionevole l’applicazione al tecnico psicologo di un limite di età inferiore addirittura di cinque anni rispetto a quello previsto per gli altri funzionari civili, tenuto anche conto della sproporzione e contraddittorietà emergente dalla disciplina laddove l’art. 4, comma 1, del predetto DM n.103 del 2018 prevede per l’accesso del personale medico il limite di trentacinque anni.”*, il giudice di prime cure avrebbe effettuato un paragone non correttamente proponibile, in tesi di parte, con i funzionari dei ruoli civili del Ministero dell’interno.

4) Risulterebbe errato, poi, che vi sia un contrasto delle disposizioni del bando di concorso indicato in oggetto e del predetto d.m. n. 103/2018 con la Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE.

5) Viene infine sottolineata, da parte appellante, la piena ragionevolezza e giustificazione del limite di età in questione.

Il sig. Giovanni Serra non si è costituito.

Con ordinanza n. 156/2021 è stata accolta l’istanza cautelare, e fissata per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 20 aprile 2021.

Il Ministero appellante ha depositato una memoria in data 11 marzo 2021.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 20 aprile 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni.

Giova premettere alla trattazione in diritto il rilievo di come anche la sentenza appellata si richiami alla discrezionalità del legislatore relativamente alla previsione dei limiti di età per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

Ivi si afferma infatti: *“Non vi è dubbio che il decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95 ha inteso migliorare la funzionalità della Polizia di Stato mediante la modernizzazione e la semplificazione del proprio ordinamento, nonché la definizione di un nuovo modello organizzativo volto ad assicurare il potenziamento delle attività istituzionali ed ha adottato la revisione dei ruoli della P.S.. In tale ambito la previsione di limiti d’età per l’accesso alle qualifiche iniziali dei diversi ruoli del personale addetto al servizio di P.S. risponde all’esigenza dell’Amministrazione di disporre di personale più giovane per lo svolgimento dei compiti istituzionali e costituisce una scelta del legislatore da ritenere non irragionevole tenuto conto della finalità di garantire il buon andamento della PA con la selezione di personale più giovane e più efficiente fisicamente da impiegare sul campo per l’attività di intervento per la pubblica sicurezza.”*

Nondimeno, rispetto a tale disciplina legislativa sui limiti di età in argomento, appare singolare che il primo giudice non abbia ritenuto di dover prospettare dubbi di legittimità costituzionale, avendo invece ritenuto *tout court* illegittima la norma regolamentare di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, laddove ha stabilito all'art. 3 il limite di età anche per i funzionari tecnici, come gli psicologi, senza tener conto della particolare “*natura del servizio*” svolto da questi ultimi e senza indicare la ragione giustificatrice della limitazione anagrafica riguardo a tale specifico personale.

Sembra invece evidente che la suddetta norma regolamentare, di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2018, numero 103, non abbia operato alcuna deroga a norme di rango superiore: il regolamento ha infatti semplicemente applicato la suddetta disposizione di rango legislativo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. n. 334 del 2000, il quale stabilisce che per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia *Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

Ritiene dunque il Collegio che lo scrutinio di legittimità (necessariamente costituzionale, nella specie) vada dunque effettuato non già con riferimento alla norma regolamentare testé citata, bensì, alla luce dei principi costituzionali di cui *infra*, alla norma di rango legislativo contenuta nel citato articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000.

Non si disconosce, naturalmente, che un orientamento pur relativamente recente (Consiglio di Stato, Sez. IV, N. 02989/2012), collocandosi nel solco della tradizione, “*rammenta, conclusivamente, che la Corte Costituzionale ha costantemente affermato, in passato, che “rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d' età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole” ribadendo che “dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici.” (ex multis, si veda Corte costituzionale, 22 luglio 1999 , n. 357).*”

Né che la stessa Corte costituzionale, ancora con la sentenza n. 275 del 2020, ribadisca come “*già in epoca risalente questa Corte ha affermato, sia pure con riferimento al diverso requisito di accesso rappresentato dall'età, che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire criteri per l'accesso ai pubblici impieghi, purché i «requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole» (sentenza n. 466 del 1997, punto 3 del Considerato in diritto) e costituiscano*

«opzione non obbligata sul piano costituzionale», ben potendo essere perseguite altre soluzioni, in vista di un trattamento uniforme tra i concorrenti (sentenza n. 466 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto)”.

Né (con la sentenza n. 466 del 1997) che *“nella specie (concorso per l'accesso a posto di ruolo di insegnante statale) il legislatore ha stabilito con una scelta, immune da irragionevolezza e non arbitraria, di estendere i requisiti minimi di età fissati in via generale per gli impiegati civili dello Stato (con rinvio ricettizio mobile) alle relative norme che tradizionalmente richiedono il diciottesimo anno di età”, ponendo sempre in evidenza che (Corte costituzionale, ordinanza 22 luglio 1999 , n. 357)“ , inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi purché i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del 1988)”.*

Nondimeno il Collegio, a meglio scansionare la peculiarità della presente vicenda, ritiene sembrino sussistere ulteriori ragioni che, con esclusivo riferimento alla normativa primaria che tale limite di età applica ai funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, inducono a ritenere non manifestamente infondata, oltre che con piena evidenza rilevante, la questione di legittimità costituzionale della prefata disposizione legislativa.

A dimostrazione della rilevanza della questione qui proposta, basti rilevare che gli atti regolamentari impugnati unitamente al bando concorsuale, da cui deriva l'obbligo per l'amministrazione di porre il limite di età di anni 30 per l'accesso al concorso di cui qui trattasi, necessariamente stanno e cadono insieme alla norma di legge che impone tale limite massimo: sicché è giocoforza concludere che la legittimità di tutti tali atti – e con essi l'esito stesso del presente ricorso giurisdizionale – è diretta conseguenza dell'esito della verifica, che si richiede con la presente ordinanza, della legittimità costituzionale del ridetto art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Di tal ché l'esito dell'invocato sindacato del giudice delle leggi su detta norma primaria non potrà che risultare dirimente, rispetto all'esito della presente controversia; e, a mezzo di esso, della stessa possibilità per l'odierno appellato – che si è peraltro classificato al primo posto della graduatoria concorsuale, in esito alle prove selettive svolte grazie alle misure cautelari disposte dal giudice di prime cure – di essere assunto nel ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato.

Invece, circa la non manifesta infondatezza della questione medesima il Collegio ritiene debba osservarsi quanto segue.

A) Il Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 23 aprile 2021, n. 3272, ha dichiarato (intendendo un procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Unione europea) di

dubitare *funditus* della conformità al diritto unionale di ogni normativa nazionale che fissa limiti di età per l'accesso ai ruoli – non soltanto a quello tecnico di funzionario psicologo, di cui qui trattasi; ma anche a quelli dei funzionari da considerarsi “operativi” rispetto allo svolgimento delle funzioni effettivamente “di polizia” – direttivi della Polizia di Stato: e, peraltro, ciò ha fatto con considerazioni che, astrattamente, potrebbero attagliarsi anche ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti.

Giova chiarire subito che questo Collegio non ritiene di far propri siffatti dubbi “sistemici”.

Esso è infatti ben convinto che – proprio in ragione della specificità delle funzioni cui sono chiamati (epperò concretamente ed effettivamente; non solo astrattamente e nominalmente) non solo gli agenti e gli assistenti, ma anche gli ispettori e pure i funzionari del ruolo “normale” della Polizia di Stato – rispetto a tutto il personale cui si è testé fatto cenno siano ravvisabili esigenze specifiche, peculiari ed effettive che rendano del tutto giustificabile (e, per vero, pure rispetto al diritto europeo) la previsione, a livello di legislazione statale primaria, di limitazioni anche stringenti in punto di età massima richiesta per l'accesso dall'esterno ai ruoli della Polizia di Stato: non oltre trenta anni, o anche meno.

Si possono condividere, sul punto, i puntuali rilievi che sono stati prospettati dalla difesa erariale:

“In primo luogo, la ... direttiva n. 2000/78/CE, all'art. 6 (rubricato “Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età”) stabilisce che “Gli stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”.

In secondo luogo, la Corte di giustizia UE ha di recente affermato che la citata direttiva n. 2000/78/CE è rispettata nel caso di concorsi che prevedono un limite di età massimo per accedere in settori che richiedono lo svolgimento di attività operative ed esecutive e, quindi, non meramente amministrative (Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15, relativamente alla decisione dell'Academia Vasca de Policía y Emergencias di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito dell'età massima di 35 anni per i candidati ai posti di agenti della Polizia della comunità autonoma dei Paesi Baschi) e, ancora, la stessa ha affermato che le previsioni contenute nella suddetta direttiva n. 2000/78/CE non ostano ad una normativa interna la quale preveda che i candidati ad impieghi particolari, che svolgono funzioni operative o esecutive peculiari, non debbano aver compiuto un determinato limite massimo di età (Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 12 gennaio 2010, con riferimento all'età massima di

trent'anni stabilita dalla Stadt Frankfurt am Main per l'accesso alla carriera del servizio di medio livello del corpo dei vigili del fuoco professionali del Land dell'Assia)."

B) Nondimeno, il Collegio ritiene che – diversamente dai funzionari di Polizia del ruolo che potremmo definire “normale”, ossia quelli che istituzionalmente e principalmente “espletano funzioni di polizia” – sia ben difficile sostenere la tesi che, quantomeno ordinariamente, le funzioni svolte dai funzionari del ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato (in disparte la formale attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) consistano effettivamente e concretamente, di norma, nello “svolgimento di attività operative ed esecutive”, ovvero di “funzioni operative o esecutive peculiari”.

Il Collegio ritiene invece che, all'evidenza, sia esattamente il contrario: ossia che le funzioni ordinariamente richieste al funzionario psicologo non sono tali da giustificare quella deroga di cui si è detto al principio della generale non ragionevolezza di stringenti limitazioni all'accesso in funzione dell'età.

Se, dunque, per l'accesso tramite concorso dall'esterno agli equivalenti ruoli dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia del tutto correttamente e legittimamente (almeno ad avviso di questo Collegio) l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente alla data del bando di concorso (e anche nel testo vigente tuttora, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) prevede il limite di età di 30 anni, non sembra viceversa corretto, ragionevole, proporzionato e – in ultima istanza – manifestamente conforme a Costituzione (oltre che al diritto europeo, nei sensi già espressi, pur se forse in termini troppo generali, dalla prefata ordinanza n. 3272/2021) che identico limite di età sia esteso anche ai funzionari tecnici del ruolo degli psicologi dal qui controverso art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Il quale, nel testo vigente alla data del 2 maggio 2019 (ossia a quella del bando di concorso e, perciò, rilevante ai fini della presente decisione giurisdizionale), così disponeva:

“1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Il Collegio evidenzia che, sebbene successivamente la norma sia stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, anche nel testo attualmente vigente detto limiti di età è rimasto tuttavia immutato.

C) Il Collegio ritiene debba ulteriormente rappresentarsi che siffatto limite di 30 anni per l'accesso dall'esterno non sussiste (e, soprattutto, non sussisteva alla data del bando del concorso di cui qui trattasi: 2 maggio 2019), quanto agli omologhi ruoli degli ufficiali psicologi, né per l'Arma dei carabinieri, né per la Guardia di finanza.

Ciò in quanto, per l'accesso dall'esterno al ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (in cui sono compresi gli ufficiali psicologi) è previsto il più elevato limite di età di 32 anni, ex art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): neppure risultano, quanto alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, diversità fra i ruoli normali e i ruoli tecnici dell'Arma (artt. 178 e 179 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010).

Mentre, per l'accesso dall'esterno al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza (in cui sono compresi gli ufficiali psicologi) alla data, qui rilevante, del 2 maggio 2019 era previsto (in luogo del previgente limite di età di 32 anni, ex art. 9, comma 1, del decreto legislativo 19/03/2001, n. 69) il ben più elevato limite di età di 35 anni, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. i), nn. 1.1) e 1.2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (che ha elevato detto limite a 35 anni), poi sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che ha tuttavia mantenuto quel limite a 35 anni (solo successivamente l'art. 27, comma 1, lett. f), nn. 1.1) e 1.2), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ha riportato il limite a 32 anni).

D) Ulteriore e forse ancor più rilevante argomento, ad avviso del Collegio, per l'incostituzionalità della norma qui censurata si trae dalla constatazione che, nell'ambito della stessa Polizia di Stato, sussiste una diversa disciplina dei limiti di età per i medici e per i medici veterinari: infatti, per la partecipazione al concorso di accesso alle relative qualifiche iniziali è previsto un più elevato limite massimo di età (non superiore a trentacinque anni) dall'art. 46 del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 (poi declinato dall'art. 4 D.M. 103 del 2018, ma a livello di fonte secondaria, in 35 anni per i medici e 32 anni per i veterinari).

Ritiene il Collegio che, pur al netto dell'ovvia diversità delle relative professioni, è in sede di confronto con l'età stabilita con i ruoli operativi della Polizia di Stato (ruolo dei commissari di polizia, solo per il quale il limite, fissato in 30 anni, pare al Collegio pianamente ragionevole) che si appalesi in modi assai evidenti il qui denunciato profilo di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento del diverso limite (di soli 30 anni) fissato per gli psicologi.

Appare al Collegio, infatti, che anche per gli psicologi, come che per i medici e i veterinari, si tratti di funzioni caratterizzate da una prestazione di carattere professionale specializzata e, soprattutto, tecnica, strutturalmente diversa da quella richiesta ai funzionari in servizio di polizia.

E) Ciò stante, e così ricostruito l'assetto normativo relativo ai c.d. ruoli tecnici sia presso la stessa Polizia di Stato, sia presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il Collegio – pur volendo tenere nettamente distinta, nei sensi predetti, la propria valutazione rispetto a quella svolta dalla citata ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 3272/2021 – ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità, che per l'effetto solleva d'ufficio, del citato art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nel testo in vigore alla data del bando di concorso di cui qui trattasi (e dunque a esso applicabile), nella parte in cui tale disposizione di rango primario impone (al legislatore secondario e all'Amministrazione) un limite massimo di trenta anni per la partecipazione al concorso dall'esterno anche per l'accesso al ruolo tecnico dei funzionari psicologi della Polizia di Stato, per il triplice profilo di cui appresso:

1) per intrinseca irragionevolezza (e in violazione, dunque, del parametro di cui art. 3, comma 1, della Costituzione), stante la non particolare necessità per l'accesso a tale ruolo di un'età anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso;

2) per irragionevole disparità di trattamento rispetto ai diversi limiti di età previsti, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa della non irrilevante differenza, per l'accesso agli altri ruoli tecnici (medici e veterinari) della stessa Polizia di Stato (dove, a livello di normativa primaria, il limite è fissato a 35 anni); sia ai ruoli, che al Collegio appaiono del omologhi, dei funzionari psicologi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (rispettivamente: 32 e 35 anni) alla stregua delle relative succitate disposizioni legislative (da considerare, a questo fine, quali norme interposte rispetto al parametro costituito dal medesimo art. 3, comma 1, della Costituzione);

3) per irragionevole equiparazione del limite di età (sempre di trenta anni, ma in questo caso ben ragionevolmente, ad avviso del Collegio) previsto (dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo 5.10.2000, n. 334: da considerare anch'esso quale norma interposta rispetto al parametro costituito dal medesimo art. 3, comma 1, della Costituzione) per l'accesso ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Tale ultimo profilo in particolare dà luogo secondo il Collegio a un'irragionevole equiparazione di situazioni intrinsecamente diverse, che avrebbero perciò richiesto un trattamento normativo

adeguatamente differenziato anche sotto il profilo che qui viene in rilievo, e si sostanzia a sua volta in un doppio difetto di adeguata considerazione da parte del legislatore.

Non è stata infatti adeguatamente considerata la specificità dei funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, soprattutto quanto alle diverse funzioni che essi sono ordinariamente e concretamente chiamati a svolgere, rispetto ai funzionari che, pur se parigrado, svolgono invece funzioni di polizia. Ritiene il Collegio che se può apparire ragionevole la *ratio* della previsione della limitazione anagrafica per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato impegnato nella attività di pubblica sicurezza in azioni sul campo, altrettanto ragionevole e logica non può apparire invece la scelta della previsione normativa limitativa per il personale tecnico quale gli psicologi, da selezionare con il concorso in questione, da impiegare in attività che non necessitano di una particolare preparazione fisica ed età; ed infatti il personale da assumere nel ruolo degli psicologi, al contrario, è destinato a svolgere l'attività professionale per la quale risulta specializzato e abilitato all'esercizio della professione, seppur all'interno della P.S., con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione, come meglio definite dall'art. 30 del decreto legislativo n. n. 334 del 2000.

Ciò analogamente a medici e veterinari: per i quali infatti il limite legale massimo è posto a 35 anni e non a 30.

Appare rilevante al Collegio che la funzione di tecnico psicologo, seppure svolta all'interno della P.S., non costituisce una funzione di "*pubblica sicurezza*" per assicurare i servizi di polizia con funzioni operative e di intervento abitualmente "*sul campo*", nei sensi predetti, ma quella di un funzionario tecnico svolgente attività professionale per la quale risulta specializzato e abilitato all'esercizio della professione, con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione (come definite dall'art. 30 del decreto legislativo n. n. 334 del 2000), e quindi una attività tecnico professionale di ausilio al personale di polizia (ovvero alla relativa selezione in ingresso), necessitante di competenza ed esperienza acquisita, anche *post lauream*, in ambito sia universitario sia lavorativo, stante il richiesto possesso dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale (sotto tale profilo analoga a quella dei medici e dei medici veterinari, per cui infatti, pur tenendo conto delle diverse caratteristiche dei relativi percorsi, è fissato in 35 anni il limite massimo di età per l'accesso).

Pare dunque palese al Collegio che non sia stata adeguatamente considerata la più lunga formazione *post lauream* ordinariamente e ragionevolmente occorrente (peraltro anche nello stesso interesse della Polizia di Stato alla miglior qualità tecnica del proprio personale) per la qualificazione professionale ed esperienziale degli psicologi, rispetto ai laureati in giurisprudenza

destinati allo svolgimento delle funzioni di polizia (periodo di formazione che – evidentemente e correttamente – è stato tenuto invece nella dovuta considerazione per i medici e per i medici veterinari della stessa Polizia di Stato).

In conclusione, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del prefato art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nella parte in cui esso fissa il limite massimo di età di anni trenta per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un limite più elevato da individuarsi nell'età di anni 35, alla stregua di quanto già previsto alla stessa data per l'accesso all'omologa qualifica della Guardia di finanza; ovvero, comunque, di almeno 33 anni (secondo ragionevolezza e per quanto assume concretamente rilevanza ai fini della presente controversia (l'odierno appellato avendo 32 anni al momento della partecipazione al concorso), per sospetta violazione dell'articolo 3 della Costituzione e dei coessenziali principi di ragionevolezza, di uguaglianza nel trattamento normativo di situazioni eguali o simili, e altresì di adeguata differenziazione nella disciplina normativa di situazioni tra loro oggettivamente diverse.

Vanno conseguentemente disposte la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, secondo le modalità indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nella parte in cui fissa l'età massima di anni trenta per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un più elevato limite da individuarsi nell'età di anni trentacinque, ovvero comunque di anni trentatré, nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva; e ciò in relazione all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, nonché ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione. Dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale e la comunicazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonché la sua notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Sospende il presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni; con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere